



Sent/parz n.5/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele	Presidente
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere rel.
Dott. Francesco Maffei	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79764**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti della Dott.ssa X
X (C.F. -----), nata a
Roma il 04.04.1954 e residente a ----- alla -
-----, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giorgio Luceri - (C.F. LCRGRG47D01H501Z) (pec
giorgioluceri@ordineavvocatiroma.org) e Marcello
Bacci (C.F. BCCMCL65D10H501G) (pec
marcellobacci@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo difensore, in Roma, alla via Luigi Capuana n.
207;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Vista, in particolare, l'istanza di rito abbreviato presentata della Dott.ssa X X X ,
come in atti generalizzata, ai sensi dell'art. 130 del "Codice della giustizia contabile" di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

Visto il parere favorevole della Procura regionale per il Lazio;

Visto il decreto n. ----- del 15 giugno 2023, con il quale la Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato, presentata dalla Dott.ssa X X
X per la definizione del giudizio introdotto con atto di citazione depositato in data 11.11.2022, previo il pagamento dell'importo di euro 42.000,00, (quarantaduemila/00), da versare a favore dell'Asl di Viterbo entro il termine entro 30 giorni dalla comunicazione del predetto decreto;

Visto il pagamento eseguito dalla Dott.ssa X X
X X dell'importo di euro 42.000,00, (quarantaduemila/00), disposto presso BNL - GRUPPO BNP PARIBAS in data 05/07/2023, a favore della ASL di Viterbo, depositato presso la Segreteria della Sezione nei termini indicati nel predetto decreto;

Uditi nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa

Filomena Graziano, il relatore Consigliere Giuseppe Di Benedetto, il Vice Proc. Gen. Laura Monfeli in rappresentanza della Procura regionale attrice, gli Avv.ti Giorgio Luceri e Marcello Bacci per la convenuta Dott.ssa X X X .

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione del 9 novembre 2022, ritualmente notificato e depositato nella Segreteria della Sezione in data 11 novembre 2022 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione X X , X X X e X X X X p.iva, per sentirli condannare al pagamento in solido di complessivi euro 127.502,00, oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia dal giorno 30.7.2018, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale cagionato all'Asl di Viterbo e derivante dalla gestione dei Piani di Assistenza Individuale (P.A.I.) predisposti dal Serd C di Civita Castellana negli anni 2012-2016.

2. In relazione al predetto atto di citazione con richiesta di rito abbreviato formulata nella comparsa di costituzione e risposta, la Dott.ssa X X X ha chiesto la definizione del giudizio

ai sensi dell'art. 130 del "Codice di giustizia contabile", mediante il versamento in favore della Asl di Viterbo della somma di € 42.000,00, pari al 33% della somma richiesta in risarcimento dei danni cagionati all'amministrazione delle finanze.

3. Con parere del 22 febbraio 2023 la Procura regionale ha ritenuto ammissibile l'istanza di rito abbreviato proposta dalla convenuta, non ricorrendo, alla luce di quanto previsto dall'art. 130, comma 6, del codice di giustizia contabile una fattispecie "di doloso arricchimento del danneggiante" e l'elemento soggettivo del dolo -contestato in citazione- non si mostra incompatibile con l'espressione di un parere favorevole, concludendo per l'accoglimento dell'istanza.

4. All'udienza camerale del 30 marzo 2023, fissata per la discussione della predetta istanza di rito abbreviato, il Collegio, tenuto conto del parere reso dalla Procura contabile, ha trattenuto il giudizio in decisione.

5. Con decreto n. ----- del 15 giugno 2023, la Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato presentata Dott.ssa X X X per la definizione del giudizio previo il pagamento dell'importo di euro 42.000,00,

(quarantaduemila/00), da versare a favore dell'Asl di Viterbo entro il termine entro da versare a favore della Regione Lazio entro 30 giorni dalla comunicazione del predetto decreto.

6. In vista dell'udienza camerale, la Dott.ssa X X ha depositato in atti presso la Segreteria della Sezione nei termini indicati, la documentazione relativa al pagamento eseguito dell'importo di euro 42.000,00, (quarantaduemila/00), disposto presso BNL - GRUPPO BNP PARIBAS in data 05/07/2023, a favore della ASL di Viterbo.

7. A fronte dell'esatto adempimento, nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità in epigrafe nelle forme del rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., alternativo a quello ordinario, con la conseguente preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

8. Per il regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice, che tiene conto di molteplici elementi quali lo stato del giudizio in cui viene proposta l'istanza, la congruità della somma, il

comportamento processuale del convenuto, anche in seguito alla determinazione della somma da versare, quali l'immediato versamento della stessa.

La valutazione dei predetti elementi ai fini del regolamento delle spese di giudizio induce la Sezione, nel caso di specie, a disporre la compensazione integrale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79764 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale per il Lazio e con riferimento alla posizione della Dott.ssa X X X , come in atti generalizzata, accertato l'avvenuto pagamento della somma di euro 42.000,00,

(quarantaduemila/00), come determinata con decreto n. ----- del 15 giugno 2023, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a) definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del C.G.C. e dichiara che nulla è più dovuto dalla convenuta X X X in relazione ai fatti di cui alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestati nell'atto di citazione in

epigrafe;

b) nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre
2023.

L'Estensore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Tommaso Miele

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente